*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 95**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Martedì, 19 aprile 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Ricompense al valor militare**

*Decreto presidenziale* 19 *gennaio* 1966 *registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *febbraio* 1966 *registro n.* 10 *Esercito, foglio n.* 363

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

PLATA Cesare, nato a Bologna il 6 novembre 1899, mare sciallo maggiore f. Comando quartier generale dello Scacchiere Alagi-Dessiè. — Sottufficiale al seguito di alto ufficiale più volte si offriva spontaneamente per compiere rischiosi servizi sotto il fuoco intenso delle artiglierie avversarie e di bombardamento aereo dando così prova di sereno prezzo del pericolo e manifesto coraggio. — Amba Alagi, 17-18 maggio 1941.

TIOZZO Gelindo, nato a Chioggia (Venezia), il 17 maggio 1914, soldato 251° ospedale da campo. — Durante lo sgombero di un ospedale da campo esposto ad imminente minaccia nemica, incurante del mitragliamento e del bombardamento aereo, si prodigava nella sua opera altamente umanitaria di assistenza verso i feriti con sprezzo del pericolo ed esemplare senso del dovere. — Fronte russo del Don, Djeidin, 18 dicembre 1942.

**(2363)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1966, n. 191.

**Autorizzazione all'Automobile Club di Livorno ad acquistare un immobile.**

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal comune di Portoferraio, per il prezzo di lire 624.000, un appezzamento di terreno, sito in Portoferraio — Isola d'Elba, comprensorio ex Ilva — di mq. 1560, in catasto al foglio 5, particelle 13 e 18, per costruirvi gli uffici della propria delegazione ed una stazione di rifornimento carburanti.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *aprile* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. 192.

**Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Mantova ad acquistare in comproprietà un immobile.**

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Mantova vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla società a responsabilità limitata « Dyadema s. r. l. », con sede in Verona, per il prezzo di L. 5.000.000, il vano con relativo servizio posto al piano interrato del fabbricato sito in Mantova in fregio alla piazza 80° Reggimento Fanteria ed alla via Alberto Mario, censito alla sez. *A*, fol. V, mappale n. 310/*B* sub 69, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *aprile* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 135 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1966.

**Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Giada ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 5 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951, registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 429, con il quale il pontone di carica « V2 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 1951;

Visto il decreto presidenziale 27 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 78, con il quale la menzionata unità ha assunto la denominazione di sommergibile « Giada », a decorrere dal 1° novembre 1952;

Visto lo stato del sommergibile « Giada » e tenuto conto che non è conveniente procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3256 datato 18 gennaio 1966 del Consiglio superiore forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sommergibile « Giada », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *marzo* 1966
*Registro n.* 13 *Difesa-Marina, foglio n.* 11

**(3058)**

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

**Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 403 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 110 « di Monte Cucco e di Monte Pecoraro » a bivio Mongiana-Fabrizia-Croce Ferrata-Grotteria-bivio Catalisano della lunghezza di km. 42 + 100;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 110 « di Monte Cucco e di Monte Pecoraro » a bivio Mongiana-Fabrizia-Croce Ferrata-Grotteria-bivio Catalisano, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 501 « di Mongiana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1966

*Il Ministro*: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1966*
*Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 151*

(3385)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

**Autorizzazione del « I Salone della chimica - Mostra internazionale di apparecchi e applicazioni chimiche e XX Salone mondiale della chimica cosmetica » da tenersi in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione del « I Salone della chimica - Mostra internazionale di apparecchi e applicazioni chimiche e XX Salone mondiale della chimica cosmetica »;

Decreta:

E' autorizzato il « I Salone della chimica - Mostra internazionale di apparecchi e applicazioni chimiche e XX Salone mondiale della chimica cosmetica », da tenersi in Roma dal 21 al 28 settembre 1966.

Roma, addì 22 marzo 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3183)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1966.

**Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » e in particolare l'art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, con sede in Ancona, è integrato con un rappresentante del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto per il triennio 1966-1968;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Oreste Di Francia è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, con sede in Ancona.

Egli resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

(3388)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del Consorzio fra i comuni di Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo e Velo Veronese per la costruzione e la gestione dell'acquedotto della Lessinia, con sede in Verona.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che il Consorzio fra i comuni di Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo e Velo Veronese per la costruzione e la gestione dell'acquedotto della Lessinia, con sede in Verona, corso Porta Borsari n. 13, non ha richiesto entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al Consorzio suddetto rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del Consorzio fra i comuni di Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo e Velo Veronese per la costruzione e la gestione dell'acquedotto della Lessinia, con sede in Verona, corso Porta Borsari, 13.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Verona con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Verona o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 30 marzo 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3258)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa del Cotonificio Ligure - Società per azioni, con sede in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa del Cotonificio Ligure - Società per azioni, con sede in Milano, via privata Cesare Mangili n. 4, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689869 di protocollo, in data 8 maggio 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8, dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa del Cotonificio Ligure - Società per Azioni, con sede in Milano, via privata Cesare Mangili n. 4, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinénte agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contradditorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3259)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

**Norme per l'importazione a dazio ridotto del contingente di q.li 70.000 di alcune varietà di patate da semina per l'anno 1966.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1498;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio ridotto del 3% sul valore del contingente di q.li 70.000 di patate da semina delle varietà Majestic e Kennebec provenienti da Paesi estranei alla Comunità economica europea, previsto dalla nota 2 alla voce di tariffa n. 07.01-A-I-a compresa nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1498, sarà regolata, per l'anno corrente, dalle norme stabilite dal decreto ministeriale 13 settembre 1965 per l'importazione di patate da semina per la campagna 1965-66.

Art. 2.

Non è ammessa la riesportazione delle patate da semina di cui al precedente art. 1, se le stesse non siano state assoggettate al dazio previsto dalla voce n. 07.01-A-I-b della vigente tariffa doganale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1966

*Il Ministro*: PRETI

(3444)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1966.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Nuove cooperativa muratori del comune di Scandiano », con sede in Scandiano (Reggio Emilia), e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa « Nuova cooperativa muratori del comune di Scandiano », con sede in Scandiano (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Nuova cooperativa muratori del comune di Scandiano », con sede in Scandiano (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico Serri, in data 1° ottobre 1960, reg. numero 1621; è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Natale Ferrari ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1966

*Il Ministro*: BOSCO

(3384)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della seconda cattedra di « Geografia » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di « Geografia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3492)

### Vacanza della cattedra di « Istituzioni di analisi superiore » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Istituzioni di analisi superiore », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3493)

### Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « F. Vivona » di Roma, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Roma n. 16652 del 27 gennaio 1966, il preside del Liceo classico « F. Vivona » di Roma, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal fu Giuseppe Dommarco il legato costituito da mobili e libri del valore di L. 48.860.

(2954)

### Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 103087 del 24 gennaio 1966, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 100.000, disposto in suo favore dalla defunta signorina Giuseppa Smeraldi.

(2952)

### Autorizzazione all'Università degli studi di Padova, ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Padova n. 3542 del 4 marzo 1966, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3.611.160, disposta in suo favore dal prof. Umberto D'Ancona, per l'istituzione di borse di studio perenni intitolate al nome del suddetto professore.

(3157)

### Autorizzazione all'Università di Trieste, ad acquistare beni immobili

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1-14/6-20346 l'Università di Trieste è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato con annesso terreno di proprietà Amoretti, sito in Trieste, salita Monte Valerio n. 9, descritto in catasto alle partite numeri 252 e 253, partite tavolari numeri 419 e 673 del comune censuario di Cologna, al prezzo di L. 18.000.000 (lire diciottomilioni).

(3049)

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1966, registro n. 13, foglio n. 382, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Bruno Marco, avverso l'assunzione del sig. Martino Vincenzo, quale vice segretario supplente, presso la Scuola media di Lungro (Cosenza).

(3074)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.497.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3412)

### Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.002.278, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3413)

### Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.604.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3415)

### Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.604.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422)

### Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.979.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423)

### Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.575.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424)

**Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.949.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414)

**Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.681.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3416)

**Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Palata (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417)

**Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3418)

**Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.895.831, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419)

**Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Greci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420)

**Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421)

**Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Sambiase (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.918.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425)

**Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426)

**Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.355.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427)

**Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428)

**Autorizzazione al comune di Curti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Curti (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429)

**Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di San Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430)

**Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431)

**Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Pescolanciano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3432)

**Autorizzazione al comune di Santa Lucia di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Santa Lucia di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.866.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3433)

**Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3434)

**Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1966, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.294.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3435)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

**Corso dei cambi del 18 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,46 | 624,42 | 624,41 | 624,43 | 624,43 | — | 624,43 | 624,40 | — | — |
| $ Can. | 579,56 | 579,75 | 579,75 | 579,75 | 578,70 | — | 579,78 | 579,75 | — | — |
| Fr. Sv. | 144,17 | 144,36 | 144,45 | 144,44 | 144,35 | — | 144,45 | 144,22 | — | — |
| Kr. D. | 90,52 | 90,50 | 90,45 | 90,47 | 90,50 | — | 90,46 | 90,52 | — | — |
| Kr. N. | 87,27 | 87,25 | 87,30 | 87,27 | 87,40 | — | 87,265 | 87,30 | — | — |
| Kr. Sv. | 121,15 | 121,12 | 121,10 | 121,105 | 121,15 | — | 121,11 | 121,15 | — | — |
| Fol. | 172,05 | 172,01 | 171,9950 | 171,99 | 172 — | — | 172,025 | 172,10 | — | — |
| Fr. B. | 12,531 | 12,525 | 12,5250 | 12,5225 | 12,52 | — | 12,5235 | 12,52 | — | — |
| Franco francese | 127,42 | 127,42 | 127,40 | 127,405 | 127,40 | — | 127,41 | 127,45 | — | — |
| Lst. | 1744,62 | 1744,20 | 1744,35 | 1744,20 | 1744,25 | — | 1744,30 | 1745,40 | — | — |
| Dm occ. | 155,542 | 155,55 | 155,535 | 155,545 | 155,50 | — | 155,55 | 155,60 | — | — |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 24,1675 | 24,15 | — | 24,16875 | 24,17 | — | — |
| Escudo Port. | 21,16 | 21,76 | 21,78 | 21,76 | 21,78 | — | 21,753 | 21,79 | — | — |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,42 | 10,43 | 10,418 | 10,43 | — | 10,4185 | 10,42 | — | — |

**Media dei titoli del 18 aprile 1966**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,725 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,55 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,90 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,025 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,20 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,55 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,425 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,30 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,225 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,20 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 aprile 1966**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,43 |
| 1 Dollaro canadese | 579,765 |
| 1 Franco svizzero | 144,445 |
| 1 Corona danese | 90,465 |
| 1 Corona norvegese | 87,267 |
| 1 Corona svedese | 121,107 |
| 1 Fiorino olandese | 172,007 |
| 1 Franco belga | 12,523 |
| 1 Franco francese | 127,407 |
| 1 Lira sterlina | 1744,25 |
| 1 Marco germanico | 155,547 |
| 1 Scellino austriaco | 24,168 |
| 1 Escudo Port. | 21,756 |
| 1 Peseta Sp. | 10,418 |

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Soppressione del Gruppo lavoratori portuali di Mola di Bari**

Con decreto della Direzione marittima di Bari n. 25 dell'11 marzo 1966 è stato soppresso il Gruppo lavoratori portuali di Mola di Bari.

(3156)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa Tranvie ed Autobus - S.T.A.T., con sede in Taranto.**

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1966 il dott. Otello Ottomano è stato nominato, per un periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, commissario governativo della Società cooperativa Tranvie ed Autobus - S.T.A.T., con sede in Taranto, in sostituzione del dott. Augusto Sirignano che non ha accettato l'incarico per motivi di salute.

(3091)

**Scioglimento della Società cooperativa di consumo del popolo « La Venegonese », con sede in Venegono Superiore (Varese).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1966, la Società cooperativa « La Venegonese », con sede in Venegono Superiore (Varese), costituita per rogito Raimondi in data 16 settembre 1945 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Caramella.

(3190)

**Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa Tranvie ed Autobus - S.T.A.T., con sede in Taranto.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 marzo 1966, gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa Tranvie ed Autobus - S.T.A.T., con sede la Taranto, costituita in data 18 maggio 1948 per atto del notaio dott. Domenico Mazzilli, sono stati revocati.

Dalla data di detto decreto il dott. Augusto Sirignano è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta Cooperativa per un periodo di sei mesi.

(3075)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, n. 4061, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo u. s. al registro n. 4, foglio n. 91, il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno), è stato ampliato mediante l'inclusione di alcuni territori limitrofi, della estensione di ha. 8245.

(3048)

**Esito di ricorso**

Con decreto presidenziale 14 febbraio 1966, registrato alle Corte dei conti il 14 marzo 1966, registro n. 4, foglio n. 208, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto la data 1° dicembre 1964, del dott. Giobbi Quintilio, ispettore capo nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1962, dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è respinto perchè infondato.

(3076)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 10 gennaio 1966 al 16 gennaio 1966**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

**— Paesi terzi**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazione da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 09 | I. siero di latte . . . . . . . . . . . | 1.986 | 3.344 | 992 | 1.986 | 4.167 | 5.280 |
| | | II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | 12 | a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello . . . . . | 30.832 | 30.438 | 25.947 | 30.832 | 32.392 | 44.783 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | | b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 15 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % | 7.984 | 11.111 | 6.661 | 7.984 | 9.958 | 17.465 |
| | 16 | 2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % | 8.773 | 9.719 | 5.578 | 8.773 | 10.173 | 21.013 |
| | 17 | 3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 10.073 | 9.679 | 5.188 | 10.073 | 11.633 | 23.533 |
| | 18 | 4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 11.633 | 9.631 | 4.720 | 11.633 | 13.385 | 26.557 |
| | 19 | 5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % | 12.413 | 9.607 | 4.486 | 12.413 | 14.261 | 28.069 |
| | 20 | 6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % | 13.193 | 9.583 | 4.252 | 13.193 | 15.137 | 29.581 |
| | 21 | 7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % | 16.573 | 9.479 | 3.238 | 16.573 | 18.933 | 36.133 |
| | 24 | 8. superiore al 43 % | 23.853 | 9.255 | 1.563 | 23.853 | 27.109 | 50.245 |
| | | III. altri: | | | | | | |
| | | a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 27 | 1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% | 7.210 | 8.156 | 4.015 | 7.210 | 8.610 | 17.263 |
| | 28 | 2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18% | 8.510 | 8.116 | 3.625 | 8.510 | 10.070 | 19.783 |
| | 29 | 3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24% | 10.070 | 8.068 | 3.157 | 10.070 | 11.822 | 22.807 |
| | 30 | 4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% | 10.850 | 8.044 | 2.923 | 10.850 | 12.698 | 24.319 |
| | 31 | 5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30% | 11.630 | 8.020 | 2.689 | 11.630 | 13.574 | 25.831 |
| | 32 | 6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43% | 15.010 | 7.916 | 1.675 | 15.010 | 17.370 | 32.383 |
| | 35 | 7. superiore al 43% | 22.290 | 7.692 | zero | 22.290 | 25.546 | 46.495 |
| | | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%: | | | | | | |
| | 38 | 1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*) | zero | zero | zero | zero | zero | 361 |
| | 41 | 2. altri | 6.421 | 9.548 | 5.098 | 6.421 | 8.395 | 13.715 |
| | | c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 42 | 1. inferiore o uguale al 27% | 7.938 | 14.401 | 6.955 | 13.722 | 10.673 | 20.682 |
| | 43 | 2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% | zero | zero | zero | zero | 4.655 | 26.420 |
| | 45 | 3. superiore al 45% | zero | zero | zero | zero | 7.914 | 44.913 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 47 | I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno | 30.832 | 30.438 | 25.947 | 30.832 | 32.392 | 44.783 |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | | a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*): | | | | | | |
| | 50 | 1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % | 7.210 (*f*) | 8.156 (*f*) | 4.015 (*f*) | 7.210 (*f*) | 8.610 (*f*) | 17.263 (*f*) |

| Numero | | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
| 04.02 (segue) | 51 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 8.510 (f) | 8.116 (f) | 3.625 (f) | 8.510 (f) | 10.070 (f) | 19.783 (f) |
| | 52 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 10.070 (f) | 8.068 (f) | 3.157 (f) | 10.070 (f) | 11.822 (f) | 22.807 (f) |
| | 53 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % | 10.850 (f) | 8.044 (f) | 2.923 (f) | 10.850 (f) | 12.698 (f) | 24.319 (f) |
| | 54 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % | 11.630 (f) | 8.020 (f) | 2.689 (f) | 11.630 (f) | 13.574 (f) | 25.831 (f) |
| | 55 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale la 43 % | 15.010 (f) | 7.916 (f) | 1.675 (f) | 15.010 (f) | 17.370 (f) | 32.383 (f) |
| | 58 | 7. superiore al 43 % | 22.290 (f) | 7.692 (f) | zero (f) | 22.290 (f) | 25.546 (f) | 46.495 (f) |
| | 61 | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e) | 6.421 (f) | 9.548 (f) | 5.098 (f) | 6.421 (f) | 8.395 (f) | 13.715 (f) |
| | | c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 65 | 1. inferiore o uguale al 27 % | 5.843 | 6.155 | 6.746 | 5.843 | 15.230 | 28.377 |
| | 66 | 2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e) | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 7.780 | 29.545 |
| | 69 | 3. superiore al 45 % (e) | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 11.039 | 48.038 |
| 04.03 | | Burro (a): | | | | | | |
| | 02 | A. burro fuso, ghee | zero (g) | zero (g) | zero (g) | zero (g) | 2.567 (c) (g) | 63.407 (g) |
| | | B. altro: | | | | | | |
| | 05 | I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (d) | zero (g) | zero (g) | zero (g) | zero (g) | 2.140 (c) (g) | 52.839 (g) |
| | 08 | II. non nominato | zero (g) | zero (g) | zero (g) | zero (g) | 2.140 (c) (g) | 43.745 (g) |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (a): | | | | | | |
| | 26 | A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (d) | zero | zero | zero | zero | zero | 9.375 |
| | 27 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (d) | esente | esente | esente | esente | esente | 12 % sul valore |
| | 54 | C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg | zero | zero | zero | zero | zero | 23 % sul valore |
| | | D. formaggi a pasta erborinata: | | | | | | |
| | 28 | I. Roquefort | esente | esente | esente | esente | esente | 10.605 |
| | 02<br>31<br>57 | II. Gorgonzola ed altri | 1.101 | 361 | zero | 1.101 | zero | 10.605 |
| | | E. altri (esclusi i formaggi fusi): | | | | | | |
| | 60 | I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa | esente | esente | esente | esente | esente | 7.485 |
| | 39 | II. Emmental, Gruyère e Sbrinz | zero | zero | 7.610 (h) | zero | zero | 7.610 |
| | | III. Cheddar, Chester: | | | | | | |
| | 62 | — Cheddar | zero | zero | 18.776 (h) | zero | 18.776 (h) | 18.776 |
| | 65 | — Chester | zero | zero | zero | zero | zero | 18.776 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | 67<br>45<br>47<br>51 | IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa | 5.561 | 15.660 | zero | 5.561 | 9.112 (*c*) | 30.980 |
| | 42 | V. Tilsit (Havarti) . . . . . . . . . | 5.486 | 13.916 | zero | 5.486 | 10.540 (*c*) | 22.655 |
| | 70 | VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . . . . . . . . . | 1.281 | 7.598 | zero | 1.281 | 1.510 (*c*) | 15.481 |
| | 01<br>33<br>74 | VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 16.986 |
| | 17<br>20<br>23<br>36 | VIII. Latticini ed altri . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 16.986 |
| | 13<br>16 | F. formaggi fusi . . . . . . . . . . . . | 4.421 | 12.885 | 3.644 | 5.943 | 9.851 (*c*) | 30.634 |
| 17.02-A | 04 | Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) . . . . . | 7.309 | 5.008 | 2.908 | 7.309 | 7.856 | 13.049 |

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti, Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostiuito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

## MINISTERO DELLA SANITA

### Avvisi di rettifica

Nel decreto di autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligominerale denominata « Vallechiara » del 20 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 30 luglio 1965, il cognome « Gente » deve intendersi rettificato in « Genta ».

(3018)

Nel decreto di autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligominerale denominata « Fonte del Lupo » del 20 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 2 agosto 1965, il cognome « Gente » deve intendersi rettificato in « Genta ».

(3019)

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione; 6 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 3ª emissione; 6 % Serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª e 2ª emissione.**

Si notifica che il giorno 10 maggio 1966, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, si procederà alle seguenti operazioni:

*a*) in ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione:

estrazione a sorte di:

n. 1.895 titoli di L. 50.000
» 943 titoli di » 250.000
» 8.012 titoli di » 500.000

in totale n. 10.850 titoli per il complessivo valore nominale di L. 4.336.500.000;

*b*) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 3ª emissione:

estrazione a sorte di:

n. 1.067 titoli di L. 50.000
» 317 titoli di » 250.000
» 487 titoli di » 500.000
» 965 titoli di » 1.000.000

in totale n. 2.836 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.341.100.000;

*c*) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676):

1) 1ª emissione:

estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 5 titoli di » 500.000
» 636 titoli di » 1.000.000

in totale n. 651 titoli per il complessivo valore nominale di L. 640.000.000;

2) 2ª emissione:

estrazione a sorte di:

n. 40 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
» 55 titoli di » 5.000.000
» 40 titoli di » 10.000.000

in totale n. 315 titoli per il complessivo valore nominale di L. 875.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 aprile 1966

*Il presidente*: ODORIZZI

(3439)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

**Concorso per titoli e per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1963 che approva alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Vista la deliberazione presa dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 3 dicembre 1965;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E.;

Determina:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo-amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domande il 18° anno di età e non superato il trentaduesimo, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

5) sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in Giurisprudenza;
diploma di laurea in Scienze politiche;
diploma di laurea in Scienze statistiche e attuariali;
diploma di laurea in Economia e commercio;
diploma di laurea in Scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in Scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;
diploma di laurea in Economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;
diploma di laurea in Scienze coloniali conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in Lingue e civiltà orientali - indirizzo storico-politico.

In base all'art. 90 del vigente regolamento ed all'art. 161 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso predetto gli impiegati della carriera di concetto che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

*Elevazione del limite massimo di età*

Il limite di 32 anni di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1 - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

2) a 37 anni:

*c*) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato a operazioni di guerra;

*d*) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportiti dal nemico;

*e*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

*f*) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

*g*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

*h*) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alla lettera da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

*i*) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40;

Le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 24, fermo restando, per detti concorrenti, il limtie massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*m*) per il personale già dipendente da Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*n*) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 19,48 e per fatti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dello Istituto, il possesso del limite di età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

*Domanda di ammissione. Termini e modalità*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1) dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale, via Liszt n. 21, Roma (EUR), a mezzo raccomandata entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

*a*) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*c*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

*e*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dello Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g*) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*h*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*i*) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

*l*) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

*m*) le lingue estere nelle quali intendano sostenere le prove obbligatorie e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa;

*n*) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito l'esito favorevole della frequenza al corso post-universitario di specializzazione in commercio estero, il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi, nonchè i titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli di studio o diversi comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso, impieghi già occupati, lavori o incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto, pubblicazioni su argomenti di interesse economico-commerciale). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante

risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomantica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro postale di accettazione della raccomandata stessa.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.
*Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di Istituti governativi.

Art. 6.
*Comunicazioni e diario delle prove d'esame.*

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Art. 7.
*Documenti di riconoscimento*

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.
*Prove d'esame*

Gli esami del concorso consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1) prova di politica economica e finanziaria, con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

2) prova di tecnica commerciale e bancaria con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

3) prove di lingue straniere: traduzione dall'italiano di due lingue straniere a scelta dei candidati tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, di brani contenenti termini di carattere economico-commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (gli esami di lingue consisteranno in una breve conversazione nelle lingue stesse e nella traduzione a prima vista di pubblicazioni economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

*a*) diritto commerciale:

*b*) diritto internazionale;

*c*) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

*d*) geografia economica;

*e*) merceologia;

*f*) statistica;

*g*) disciplina degli scambi internazionali con particolare riguardo alle organizzazioni internazionali ed agli accordi commerciali nonchè al regime doganale e valutario vigenti in Italia.

I candidati, oltre che per le lingue prescelte per le prove obbligatorie, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate e per il portoghese.

Alle prove scritte saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere le versioni di lingue ed 8 ore per le prove di politica economica e di tecnica commerciale.

Art. 9.
*Prova d'esame orale*

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi comprese le prove di lingue straniere obbligatorie.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno 7/10.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 10.
*Titoli che danno diritto a particolari benefici:*
*Precedenza - preferenza - elevazione limiti di età*

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dalla Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data

dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comptente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilascato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3) dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### Art. 11.
*Titoli di merito*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

### Art. 12.
*Valutazione dei titoli*

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in una unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

### Art. 13.
*Graduatoria*

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

### Art. 14.
*Documenti necessari per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale - nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma di laurea contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati della carriera di concetto, per avvalersi delle disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istruzione secondaria di secondo grado o la relativa copia autentica legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica dal medico provinciale dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6-n), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dallo art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere b), c), e), f), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), e), f), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere d), f), g), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 400 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere b), f), g), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

**Art. 15.**

*Nomina e periodo di prova*

I vincitori del concorso — in possesso dei prescritti requisiti — saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva-amministrativa.

Roma, addì 29 gennaio 1966

*Il presidente*: DONATI

---

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

*All'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale - Via Liszt, n. 21 - ROMA (EUR)*

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . (prov.) . . . . . . . . . . . il . . . . . residente in . . . . . . . . . . . . (prov.) . . . . . . . . via . . . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo-amministrativo di codesto Istituto.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . . conseguito presso l'Università . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . ;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . . . . . . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di voler sostenere le prove scritte obbligatorie di lingue estere in . . . . . . e in . . . . . . nonchè la prova facoltativa in lingua estera in . . . . . . e in . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . . . . . . addì . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . .

residente a . . . . . . . . . . . .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)

Visto: per l'autentica della firma del sig. . . . . . . . . . . . .

---

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(2281)

## MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

### Concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 24 giugno 1964, n. 538;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Considerato che per accertate esigenze di servizio si rende necessario mettere a concorso un posto resosi disponibile nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, o di titolo equipollente.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 3, è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni trentanove per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni trentasette per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; ad anni quaranta per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo trascorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè, complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio.

Il limite massimo di 32 anni di età è elevato, inoltre:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino quaranta anni;

4) per gli assistenti ordinari di Università o Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto per la istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di quaranta anni (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato; dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili; degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90; del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b*) buona condotta;

*c*) idoneità fisica all'impiego.

Art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale - Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate al Ministero stesso, entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto, nei quali il titolo è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovrà risultare, altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alle domande dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei predetti titoli, redatti nella forma prescritta.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti, redatti in carta bollata:

*a*) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sostituzione, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che il certificato è sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

*b*) estratto dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. I concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protazione di detto limite massimo di età, od alla esenzione dal limite stesso;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal Sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido è idoneo al normale assolvimento delle mansioni inerenti l'impiego cui aspira e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*g*) documento militare:

Copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare. I documenti indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o di ruolo aggiunto dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, con i giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita;
*b*) certificato di cittadinanza italiana;
*c*) certificato medico;
*d*) certificato del casellario giudiziale.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali, per gli altri adempimenti ad esse inerenti si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale, in base al progamma indicato nel successivo art. 12. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, del quale sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà, inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte, la prova pratica e quella orale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per il caso di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

*b*) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) carta di identità.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), non devono essere scaduti per il decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

### Art. 12.

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

*Prove scritte*:

Parte prima:

Componimento di italiano; durata della prova: cinque ore.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare compresa la regola del 3 composto; durata della prova: cinque ore.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

*Prova orale*:

1) la Costituzione della Repubblica Italiana;

2) diritti e doveri dell'impiegato;

3) nozioni generali sull'ordinamento del Ministero delle partecipazioni statali e sull'ordinamento degli archivi;

4) elementi di storia d'Italia, dal 1815. Elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia.

*Prova pratica*:

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

### Art. 13.

All'approvazione della graduatoria di merito, alla dichiarazione del vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, alla dichiarazione degli idonei, sarà provveduto con decreto ministeriale che sarà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**Sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.**

### Art. 14.

**Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato applicato aggiunto in prova, e dovrà prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.**

### Art. 15.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore del concorso il quale provenga da diversa Amministrazione e che rivesta una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Qualora il vincitore stesso provenga dal personale non di ruolo, gli verrà conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1966

*Il Ministro*: Bo

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1966*
*Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 236*

---

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero delle Partecipazioni Statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . . . . e residente in . . . . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2) . . . . . . . . .
di non aver riportato condanne penali (3) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . in data . . . . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

. . . . . lì . . . . . 196

Firma . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il trentaduesimo anno di età, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(2480)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento dei pubblici concorsi per esami e per titoli a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1966, n. 273, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1966, registro n. 49 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 310, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi centotrentaquattro posti di varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

*Ufficiale navale*

*Presidente*:
Camposano prof. dott. ing. Paolino, ispettore capo superiore.

*Membri*:
Pasciuto prof. dott. Gaetanino, insegnante di istituto nautico;
Franciosi prof. ing. Olao, insegnante di istituto nautico;
Fernandez dott. ing. Francesco, ispettore capo superiore;
Scarsini dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.

*Segretario*:
Causarano Francesco, coadiutore capo.

*Ufficiale macchinista*

*Presidente*:
Camposano prof. dott. ing. Paolino, ispettore capo superiore.

*Membri*:
Pasciuto prof. dott. Gaetanino, insegnante di istituto nautico;
Franciosi prof. ing. Olao, insegnante di istituto nautico;
Fernandez dott. ing. Francesco, ispettore capo superiore;
Maffi dott. ing. Fabio, ispettore principale.

*Segretario*:
Bernardi Alberto, segretario capo.

*Motorista*

*Presidente*:
Trozzi dott. ing. Saverio, ispettore capo superiore.

*Membri*:
Merola dott. ing. Salvatore, ispettore;
Silvestri Cesarino, dirett. macch. di 1ª classe.

*Segretario*:
Belli Aldo, segretario capo.

*Elettricista*

*Presidente*:
Gambacciani dott. ing. Lino, ispettore capo.

*Membri*:
Crisci dott. ing. Clemente, ispettore di 1ª classe;
Romeo Giuseppe, dirett. macch. di 1ª classe.

*Segretario*:
Boarelli Elio, segretario capo.

*Marinaio*

*Presidente*:
Visciano dott. ing. Gennaro, ispettore principale.

*Membri*:
Mirabella Salvatore, comandante di 1ª classe;
Lorenzetti Eolo, comandante di 1ª classe.

*Segretario*:
Romani Ennio, coadiutore capo.

*Carbonaio*

*Presidente*:
Scarsini dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.

*Membri*:
Bruno Vincenzo, dirett. macch. di 1ª classe;
Silvestri Cesarino, dirett. macch. di 1ª classe.

*Segretario*:
Liberati Alvezio, segretario capo.

*Carpentiere*

*Presidente*:
Maffi dott. ing. Fabio, ispettore principale.

*Membri*:
Mirabella Salvatore, comandante di 1ª classe;
Rigano p. i. Francesco, capo tecnico superiore.

*Segretario*:
Munno rag. Sergio, segretario capo.

Roma, addì 9 aprile 1966

*Il direttore generale*: FIENGA

(3471)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE - PALERMO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso tra artisti nazionali per l'esecuzione di un gruppo in bronzo da installare nel Palazzo di giustizia di Palermo.**

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Considerato che per l'attuazione di un gruppo in bronzo, da installare nel Palazzo di giustizia di Palermo, questo Provveditorato, trattandosi di opera di importo superiore ai due milioni di lire, ha indetto un concorso tra artisti nazionali, a termini dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 marzo 1960, n. 237;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice la cui composizione è prevista dallo stesso art. 3 sopracitato;

Vista la nota 2 dicembre 1965, n. 3275, Div. U.M.A.C. con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha provveduto alle nomine previste dal menzionato art. 3, comma secondo, n. 3;

Viste le designazioni fatte dal sopraintendente alle gallerie per la Sicilia e dalla Presidenza della Corte di appello;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso tra artisti nazionali di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

1) Marzagalli dott. Vincenzo, provveditore alle Opere pubbliche per la Sicilia;

*Membri*:

2) Boscaino dott. ing. G. Battista, ispettore generale presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

3) Criscuoli dott. Vincenzo, presidente di sezione della Corte di appello di Palermo;

4) Scuderi dott. Vincenzo, soprintendente reggente alle Gallerie;

5) Librando dott. Vito, critico d'arte;

6) Rapisardi architetto Gaetano, progettista della costruzione;

7) Pirrone prof. Giuseppe, nominato dal Ministero della pubblica istruzione su designazione del Sindacato italiano artistico belle arti aderente alla C.I.S.L.;

8) Cuffaro prof. Silvestro, nominato dal Ministero della pubblica istruzione su designazione dell'Unione sindacale artisti aderente all'U.I.L.;

9) Sesta prof.ssa Nilla, nominata dal Ministero della pubblica istruzione su designazione della Federazione italiana sindacati artisti e professionisti.

Art. 2.

Le mansioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Alborello, direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici capo del Servizio contratti di questo Provveditorato, ovvero, in sua assenza, dal sostituto dott. Vincenzo Filippello, consigliere di 1ª classe della Amministrazione dei lavori pubblici sostituto ufficiale rogante.

Palermo, addì 27 gennaio 1966

*Il presidente*: MARZAGALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1966*
*Registro n. 1, foglio n. 328*

(3009)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di montatore motorista (diciannove posti).**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 9 del 26 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 137 del 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1966, registro n. 4 Difesa-Esercito, foglio n. 365, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di montatore motorista (diciannove posti).

(3162)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6696/8/5 in data 1° novembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova;

Visto il proprio decreto n. 7015/8/5 del 14 ottobre 1964, con il quale fu stabilita l'ammissione all'esame delle concorrenti risultate in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2981/26/2 in data 15 settembre 1965;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova e bandito il 1° novembre 1963:

1. Marchi Mirella . . . . . punti 64,934 su 120
2. Ferrantin Silvia . . . . . . » 63,557 »
3. Cremonese Edda . . . . . » 60,032 »
4. Sinico Iones . . . . . . » 60,007 »
5. Bergamo Leonarda . . . . . » 57,165 »
6. Gambalunga Ester . . . . . punti 54,229 su 120
7. Gastaldi Maria . . . . . . » 51,771 »
8. Giotto Emma . . . . . . . » 50,760 »
9. Pengo Giuliana . . . . . . » 49,934 »
10. Zanchin Maria . . . . . . » 49,702 »
11. Santimaria Flavia . . . . . . » 49,035 »
12. Rizzante Bruna . . . . . . » 48,595 »
13. Pezzin Maria . . . . . . . » 48,300 »
14. Rabbacchin Anna Maria . . . . » 47,720 »
15. Girardi Ida . . . . . . . » 46,222 »
16. Reffo Giannina . . . . . . » 43,712 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della prefettura di Padova, dell'Ufficio del medico provinciale di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 10 marzo 1966

*Il medico provinciale*: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2403/8/5 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova e bandito il 1° novembre 1963;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Marchi Mirella: Este;
2) Ferrantin Silvia: Camposampiero;
3) Cremonese Edda: Saletto;
4) Sinico Iones: S. Giustina in Colle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della prefettura di Padova, dell'Ufficio del medico provinciale di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 10 marzo 1966

*Il medico provinciale*: LOVINO

(2710)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, indetto con proprio decreto del 30 giugno 1963, n. 1294;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta Commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Pasquini Giorgio . . . . . . . . punti 68,25
2. Cantoni Giuseppe . . . . . . . » 66,49
3. Dellassanta Evasio . . . . . . . » 65,38

4. Torcellini Eliano . . . . . . punti 63,37
5. Tonni Sergio . . . . . . . . » 62,35
6. Zampetti Giorgio . . . . . . . » 56,00
7. Sbrocca Domenico . . . . . . . » 55,50
8. Urbinati Marcello . . . . . . . » 55,253
9. Buccella Raffaele . . . . . . . » 54,00
10. Geminiani Massimo . . . . . . . » 53,00
11. Colonella Francesco . . . . . . . » 44,00

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 22 marzo 1966

*Il veterinario provinciale*: TORNIMBENI

---

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 22 marzo 1966, n. 3349, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione del Consorzio veterinario Carpegna-Frontino vacante al 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa per la sede di Carpegna-Frontino:

Pasquini Giorgio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 22 marzo 1966

*Il veterinario provinciale*: TORNIMBENI

(2911)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 8 febbraio 1966, n. 497.

**Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1961 della Regione Trentino-Alto Adige.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 10 *dell'*8 *marzo* 1966)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge (atto n. 32 in data 6 ottobre 1965) presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1961 della Regione stessa e della Cassa regionale antincendi con gli allegati decreti del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 1961, n. 79 e 13 dicembre 1961, n. 123;

Considerato che nella votazione finale del 9 dicembre 1965 detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Vista la deliberazione in data 25 marzo 1964, con la quale la Corte dei conti in sezioni riunite ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dichiara regolare il rendiconto generale suddetto;

Considerata l'opportunità di provvedere all'approvazione degli atti suddetti, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' approvato con le disposizioni che ad esso si riferiscono, secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse, il rendiconto dell'esercizio finanziario 1961 della Regione Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 8 febbraio 1966

*Il Ministro*: TAVIANI

---

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 8 febbraio 1966, n. 496.

**Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1962 della Regione Trentino-Alto Adige.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 10 *dell'*8 *marzo* 1966)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge (atto n. 33 in data 6 settembre 1965) presentato della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1962 della Regione stessa e della Cassa regionale antincendi con gli allegati decreti del Presidente della Giunta regionale 6 settembre 1962, n. 94, 17 settembre 1962, n. 101 e 29 novembre 1962, n. 134;

Considerato che nella votazione finale del 9 dicembre 1965 detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Vista la deliberazione in data 24 giugno 1964, con la quale la Corte dei conti in sezioni riunite ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alo Adige, dichiara regolare il rendiconto generale suddetto;

Considerata l'opportunità di provvedere all'approvazione degli atti suddetti, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' approvato con le disposizioni che ad esso si riferiscono, secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse, il rendiconto dell'esercizio finanziario 1962 della Regione Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 8 febbraio 1966

*Il Ministro*: TAVIANI

(2660)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.